

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1420 del 15/11/2019 PARMA

**Proposta:** DLV/2019/1477 del 14/11/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE OVEST  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 3, LEGGE 68/99. AUTORIZZAZIONE ALL'AZIENDA GIORGIO ARMANI RETAIL SRL, CON SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE OPERATIVA IN FIDENZA (PR), P.I. 05065910159.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE OVEST  
"in sostituzione del dirigente dell'Area Territoriale Ovest, in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/2001 nonché della nota Prot. LV.2018.46957 del 03/12/2018" Responsabile del SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST, ANDREA PANZAVOLTA

**Firmatario:** ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Marco Melegari

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

### Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e in particolare l'art. 5 c. 3 che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al fondo regionale disabili di cui all'art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 recante "*Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68*" che stabilisce che il servizio competente verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza, di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre, la disposizione prevede che in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, il servizio competente può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva; percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- la L.R. 1° agosto 2005 n. 17 "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 54;
- le delibere di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 869/2016, che disciplinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68/99, del contributo esonerativo di cui sopra;
- la determinazione n. 136 del 02/01/2016 del Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro "*Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99*"

### Dato atto:

- che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri per l'Impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 ed in particolare le competenze in merito all'istituto di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L. 68/99;

### Considerato:

- che in data 30/09/2019 è pervenuta la richiesta, presentata dall'azienda **Giorgio Armani Retail s.r.l.**, avente sede legale in Milano (MI), via Borgonuovo n. 11, P.I. 05065910159, e sede operativa in Fidenza (PR) intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale, per il periodo dal 02/02/2019 (data termine della pregressa sospensione degli obblighi) sino al 31/12/2021 nella misura del 60% dell'obbligo complessivo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata Legge n. 68/99;
- che l'attività svolta dalla società riguarda l'attività di distribuzione commerciale e vendita al dettaglio;
- che le motivazioni espresse dalla stessa azienda nell'istanza sono riconducibili alla faticosità nonché alle particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La mansione in esonero prevede deambulazione, stazione eretta, movimentazione manuale dei carichi, elevata manualità. Prevede inoltre la presenza di lavoro articolato su turni suscettibili di variazione in base alle esigenze organizzative, conoscenza delle lingue straniere, predisposizione commerciale.

### Ritenuto pertanto:

- che sussistano le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo dell'azienda sopra indicata sia caratterizzato dall'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

In accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, si ritiene di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto.

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Marco Melegari, titolare di posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio per il collocamento mirato – Ambito territoriale di Parma ai sensi della Determinazione direttoriale del 24/04/2019 n. 519 “Conferimento incarichi di responsabilità di posizione organizzativa 2019-2021 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro”;

Richiamate le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- 31 gennaio 2019, n. 99, “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione – 2019/2021 per l'Agenzia Regionale per il Lavoro”;
- 13 dicembre 2017, n. 1306, “Delega di compiti e funzioni in materia di trattamento dei dati personali ai Dirigenti responsabili di Servizio e ai Dirigenti responsabili di Ambito Territoriale della Agenzia Regionale per il Lavoro”;
- 15 dicembre 2017, n. 1320, “Individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro – Direzione Generale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (2018)”;
- 9 novembre 2018, n. 1141, “Recepimento da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018: ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'Agenzia Regionale per il Lavoro”.

Richiamati infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n. 79 “*Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro*”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 28/05/2018 avente ad oggetto “*Misure per il funzionamento dei servizi per il lavoro. Subentro dell'Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Città Metropolitana e province – art.1 c.793 L. 205/2017. Approvazione schema di convenzione di gestione rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale. Approvazione programmazione fabbisogno di personale Agenzia regionale per il Lavoro 2018 – 2020 – Annualità 2018 – 3° stralcio*”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2249 del 27/12/2018 “*Proroga di 12 mesi della convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.R. 13/2015*”;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, come modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2181 del 28/12/2017;
- la determinazione n. 284 del 10/04/2017 con la quale il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro ha definito le “*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna*”;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 550 del 29/05/2018, “*Trasferimento nell'organico dell'Agenzia Regionale per il Lavoro del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna addetto ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 1, c. 793, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;
- la determinazione n. 565 del 01/06/2018 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha definito i “*Dirigenti delle province e della città metropolitana di Bologna trasferiti all'agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art.1 c.793 della L. n. 205/2017 a decorrere dall'1/06/2018. Conferma incarichi dirigenziali fino al 31/12/2018*”;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 664 del 21/06/2018, “*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 1029 del 08/10/2018, “*Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna*”;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 1277 del 07/12/2018 “*Dirigenti delle province e della città metropolitana di Bologna trasferiti all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art.1 c.793 della l.n.205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019*”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che nei confronti del sottoscritto dirigente non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

1. di autorizzare la ditta **Giorgio Armani Retail s.r.l.** all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/99 nella misura del **60%** avendo riscontrato, sulla base di quanto precedentemente esposto, l'esistenza delle speciali condizioni di attività previste dall'art. 3 del D.M. 07/07/00 n. 357, nonché l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;
2. di stabilire che l'esonero decorre dal **02/02/2019** (data termine della pregressa sospensione degli obblighi) sino al **31/12/2021** e che la percentuale autorizzata del **60%** sarà rapportata alle unità dovute nella quota d'obbligo con arrotondamento all'unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
3. di dare atto che il contributo esonerativo giornaliero è di € 30,64 per ciascuna unità non assunta;
4. di dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta Regionale n. 1839/2013 e dalla delibera n. 869 del 16/05/2016, la ditta **Giorgio Armani Retail s.r.l.** dovrà versare i contributi esonerativi al Fondo Regionale disabili ex art. 14 Legge 68/99, riferiti al periodo sino al 31/12 dell'anno precedente tenuto conto del periodo autorizzato e del numero di unità determinate sulla base di quanto indicato al precedente punto 2). I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell'anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall'art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
5. di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 68/99 nonché al D.M. 357/2000, relativa al rilascio dell'autorizzazione all'Ufficio per il Collocamento mirato nel quale l'azienda ha sede legale;

di dare atto, infine, che:

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
- dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è Marco Melegari, titolare di posizione organizzativa Collocamento Mirato – Ambito territoriale di Parma ai sensi della Determinazione direttoriale del 24/04/2019 n. 519 “Conferimento incarichi di responsabilità di posizione organizzativa 2019-2021 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro”;
- il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Alessandro Zucchini: dati di contatto mail dop@regione.emilia-romagna.it e pec dop@postacert.regione.emilia-romagna.it

Avverso al presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

*firmato digitalmente*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".*